numero

Bellinzona

282 sb 4 23 gennaio 2013

Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia Bundesrain 20 3003 Berna

All'attenzione signor Klaus Schneider

Indagine conoscitiva concernente il progetto di ordinanza sulla Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Egregio signor Schneider,

abbiamo ricevuto la lettera del Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito alla summenzionata indagine conoscitiva, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Il progetto di ordinanza in questione si fonda sull'art. 387 cpv. 1bis CP, il quale delega al Consiglio federale il compito di emanare, riguardo alla Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita, "le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l'organizzazione interna". Infatti, secondo l'art. 64c cpv. 1 CP, in caso di internamento a vita, l'autorità competente, chiamata a esaminare, d'ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l'autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività, "decide fondandosi sul rapporto della Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita".

Il progetto di ordinanza, che disciplina soprattutto lo statuto, la composizione, la nomina, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione peritale federale, ha essenzialmente un carattere procedurale e formale. La normativa proposta trova, in generale, l'adesione dello scrivente Consiglio.

In particolare, per quel che attiene all'esame nel dettaglio del progetto di ordinanza, proponiamo di completare l'art. 3 cpv. 2 con un'aggiunta che garantisca esplicitamente che tutte le lingue ufficiali della Confederazione, ivi compreso l'italiano, siano padroneggiate da un numero sufficiente di membri della Commissione peritale. Al riguardo, non si tratta di una questione di equilibri linguistici, ma piuttosto di un'esigenza pratica - concreta, poiché la Commissione dovrà di regola procedere all'anamnesi dell'internato e, se del caso, alla sua audizione, cosicché deve essere possibile formare un comitato in grado di procedere a simili incombenze anche nell'ipotesi di un condannato di lingua italiana.



Suggeriamo inoltre di indicare, nell'art. 4 cpv. 1, che la durata del mandato dei membri della Commissione peritale non è limitata nel tempo. Infatti, la limitazione della carica a 12/16 anni, altrimenti prevista a giusta ragione per le commissioni federali extraparlamentari ai sensi dell'art. 8i dell'Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), non appare giustificata in questo caso, in considerazione del numero molto esiguo di specialisti in psichiatria forense e dei prevedibili casi di ricusazione obbligatoria, che faranno ulteriormente diminuire il numero di esperti a disposizione per la valutazione di un caso concreto. A questo proposito, infatti, l'art. 8 cpv. 1 del progetto di ordinanza prevede la ricusazione per i membri della Commissione peritale che, nell'esercizio di una funzione terapeutica o assistenziale, si sono già precedentemente occupati in prima persona dell'internato a vita sottoposto a valutazione.

Dal profilo formale e redazionale, nell'art. 10 cpv. 2, occorre sostituire al verbo "elenca", il verbo "contiene".

L'art. 11 cpv. 3 del progetto di ordinanza stabilisce che "un comitato può sentire l'interessato". Al riguardo, nel rapporto esplicativo, si precisa che si può rinunciare a sentire l'interessato, se è palese che ciò non è necessario. Ciò è comprensibile, ma alla luce del fatto che nella Commissione peritale non vi saranno giuristi, essendo la stessa composta di specialisti della psichiatria forense (art. 3 cpv. 2), cosicché vi è il rischio che difetti una certa "sensibilità" per gli aspetti costituzionali, reputiamo più opportuno prevedere che "il comitato deve sentire l'interessato, se questi ne fa richiesta". In tal modo, i diritti fondamentali dell'interessato sono più compiutamente salvaguardati, analogamente a quanto avviene di fronte alle Commissioni per l'esame dei condannati pericolosi ai sensi dell'art. 62d cpv. 2 CP.

Infine, ci chiediamo se la stima, contenuta nel rapporto esplicativo, secondo cui l'importo totale delle indennità dei membri della Commissione e degli specialisti esterni nonché delle spese sarà al massimo di 50'000.- fr. l'anno, non sia troppo ottimistica, poiché, come indica l'art. 15 del progetto di ordinanza in connessione con l'art. 8n cpv. 1 lett. a) OLOGA, i membri della Commissione stessa, in virtù delle loro elevate conoscenze specialistiche specifiche, percepiranno una diaria di fr. 400.-.

Voglia gradire, egregio signor Schneider, l'espressione della nostra stima.

M. Borradori

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G.Æianella

## Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.

